Documento 14/01/2003 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 14/01/2003

Riferimento Protocollo CNI n. 8541 del 14/01/2003

Note

Allegati

Titolo INCOMPATIBILITA' TRA INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO E INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

Testo Si chiede se l'orientamento di codesto Ordine, volto a ritenere incompatibile lo svolgimento dell'incarico di collaudatore statico con le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, sia condivisibile.

E' necessario chiarire quanto segue.

L'incompatibilità tra funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e collaudatore statico non viene sancita dalle nuove disposizioni sui lavori pubblici.

Tuttavia il principio di incompatibilità sancito dall'art. 7 della legge 1086/71 tra chi progetta e/o realizza l'opera e il professionista chiamato al collaudo statico è di portata generale e coinvolge anche il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in quanto il coordinatore in questa fase necessariamente interagisce con il progettista e ne consegue che le incompatibilità sancite per quest'ultimo ricadono anche sul coordinatore.

Per ciò che, viceversa, attiene il soggetto nominato coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, interviene il dato normativo e precisamente gli articoli 123 e 127 del regolamento di attuazione della legge 109/94 e successive integrazioni e modificazioni, DPR 554/99.

L'art. 123 prevede l'istituzione di un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo.

L'art. 127, che disciplina la sicurezza nei cantieri, demanda le funzioni di coordinatore per la sicurezza dei lavori al direttore dei lavori.

Ove quest'ultimo non abbia i requisiti previsti dalla legge, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo, avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

La direzione dei lavori, dunque, ingloba e riconduce a tutte le attività che vengono svolte nella fase di realizzazione dell'opera.

In tal caso, è attribuzione specifica del direttore dei lavori il coordinamento della sicurezza nei cantieri. Ed anche nell'ipotesi del professionista che non abbia i requisiti per svolgere tale funzione, il legislatore richiede altra figura professionale che comunque è organicamente legata e sottoposta alla direzione lavori.

Per questo motivo deve dichiararsi l'incompatibilità tra incarico di collaudatore statico e coordinatore per l'esecuzione dei lavori. E' il legislatore che pone tale incompatibilità, proprio rendendo l'attività di coordinamento per l'esecuzione dei lavori "interna" alla direzione lavori, rendendo operativo l'art. 7 della legge 1086/71.

Allegata alla presente si unisce parere C.N.I. già reso sull'argomento.